

## ISSIRFA, Tendenze e problemi della legislazione regionale (2008)

**Tabella 2 - Quadro sinottico dei contenuti essenziali delle leggi istitutive dei Consigli delle autonomie locali**

	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
<b>Sede</b>	Presso il Consiglio regionale			
<b>Membri complessivi</b>	20	35	40	30
<b>Membri di diritto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I Presidenti delle Province</li> <li>- I sindaci dei comuni capoluogo di provincia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I Presidenti delle Province</li> <li>- I sindaci dei comuni capoluogo di provincia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I Presidenti delle Province</li> <li>- Il sindaco di Roma e i sindaci degli altri comuni capoluogo di provincia</li> <li>- I presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e dell'AICCRE Lazio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I Presidenti delle Province</li> <li>- I sindaci dei comuni capoluogo di provincia</li> </ul>
<b>Membri designati</b>			5 consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali	
<b>Membri elettivi: I - comuni</b>	12 rappr. degli EELL eletti in collegi elettorali provinciali tra i sindaci di comuni non capoluogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 sindaci di comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 ab.</li> <li>- 3 sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab.</li> <li>- 3 sindaci di comuni di minoranza linguistica</li> <li>- 2 presidenti</li> </ul>	17 rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale di cui 5 dei comuni >15.000 ab., 5 dei comuni tra 5.000-15.000 ab., e 5 dei comuni <5.000	17 sindaci in rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia

	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
		di Consigli comunali - 3 presidenti di comunità montana - 3 sindaci di comuni montani - 2 sindaci il cui comune fa parte di una unione di comuni	ab.	
<b>Membri elettivi: II - comunità montane</b>			3 rappr. delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità	3 presidenti di comunità montana
<b>Modalità d'elezione: I - comuni</b>	Eletti dai consiglieri comunali dei comuni non capoluogo di provincia in collegi elettorali provinciali	Eletti da un'assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i comuni della Regione nell'ambito di collegi provinciali	I rappresentanti dei Comuni non capoluogo di provincia sono eletti dai rispettivi Sindaci e consiglieri, con voto limitato alla classe demografica di appartenenza, nell'ambito di un collegio unico regionale	I rappresentanti dei Comuni non capoluogo di provincia sono eletti dalle Assemblee dei Sindaci di ciascuna provincia in proporzione alla popolazione residente e in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza dei comuni con popolazione super. o infer. a 5.000 ab.
<b>Modalità d'elezione: II - comunità montane</b>			I rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago sono eletti da un'assemblea costituita dai	I rappresentanti delle comunità montane sono eletti dall'Assemblea dei loro presidenti con

	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
			loro presidenti	voto limitato
<b>Delega della rappresentanza</b>	Si, salvo eccezioni determinate	No	Si, per i sindaci e presidenti di prov. componenti di diritto	Si, a soggetti determinati
<b>Voci di costo della carica</b>	Il rimborso, per ogni giornata di seduta, delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali	Gettone di presenza e rimborso spese per la partecipazione alle sedute	Indennità pari al 40% di quella del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio reg.; gettone di presenza per ogni seduta; rimborso delle spese di viaggio	
<b>Durata in carica</b>	Per la durata del Consiglio reg. e fino alla nomina dei loro successori, salvo decadenza	Per la durata del Consiglio reg. e fino alla nomina dei loro successori, salvo decadenza	Per la durata del Consiglio reg. e fino all'insediamento del nuovo CAL, salvo decadenza	Il CAL è rinnovato entro 90 gg. dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della Regione. I componenti restano in carica sino alla loro sostituzione
<b>Partecipazione senza diritto di voto:  I – soggetti istituzionali</b>	Il Pres. o il vicepres. della Giunta reg.; il Pres. o un vicepres. del Consiglio reg.; l'Ass. reg. competente in materia di EELL; gli Ass. reg. competenti per le materie all'o.d.g.; i Consiglieri reg. firmatari e relatori dei provvedimenti	I Consiglieri reg., il Pres. e i componenti della Giunta reg.; I Presidenti. reg. ANCI, UNCEM, Le-gautonomie, ANPCI	Il Pres. della Regione e il Pres. del Cons. reg.	Il Pres. della Giunta reg., gli assessori, i consiglieri reg.

	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
	all'esame; i Presidenti dell'ANCI, UPI, UNCEM, AICCRE e Lega delle autonomie locali.			
<b>Partecipazione senza diritto di voto:  II – altri soggetti</b>		Il Pres. CAL può invitare a partecipare alle sedute i rapp. di organizzaz. Sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituzioni scolastiche ovvero figure di particolare competenza in relazione agli argomenti all'o.d.g.		Il CAL può chiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli EELL alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività
<b>Funzionamento  I – reg. interno</b>	L'organiz. e il funzionamento dei lavori sono disciplinati da un regolamento interno approv. a magg. ass. dei componenti, per quanto non direttamente previsto dalla legge istitutiva	L'organiz. e il funzionamento dei lavori sono disciplinati da un regolamento interno approv. a magg. ass. dei componenti, per quanto non direttamente previsto dalla legge istitutiva	L'organiz. e il funzionamento dei lavori sono disciplinati da un regolamento interno approv. a magg. dei 2/3 dei componenti, per quanto non direttamente previsto dalla legge istitutiva	Le competenze, l'organizzazione e le modalità di funzionamento e di adozione delle decisioni sono stabilite da un regolamento interno approv. a magg. dei rispettivi componenti di Comuni, Province e Comunità montane, per quanto non direttamente previsto dalla legge istitutiva e nel rispetto dei suoi principi

	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
<b>Funzionamento</b>  <b>II – voto per tipologia di ente locale</b>				Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento interno, i pareri del CAL sono deliberati con la magg. dei voti validi, sempre che non vi sia il voto contrario della magg. dei componenti di una delle tre tipologie di EELL (Comuni, Province e Com. mont.)
<b>Funzioni:</b>  <b>I - iniziativa legislativa</b>	A magg. ass., senza limite di materia	A magg. ass., senza limite di materia (Art. 48.9 St.)	A magg. ass., in materia di revisione dello Statuto reg., conferimento o disciplina delle funzioni degli EELL, disciplina dei rapporti degli EELL con la Regione	Senza limite di materia
<b>Funzioni:</b>  <b>II - pareri obbligatori</b>	A magg. ass.: - sui progetti di legge e di reg. in materie riguardanti gli EELL, il conferimento. di funz. amm. o il riparto di competenze tra Regione e EELL - sull'esercizio dei poteri sostitutivi. - nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e	Sulle proposte di atti all'esame del Consiglio. reg. che attengono: - alla determinazione o modificazione delle competenze degli EELL; - al riparto di compet. tra Regione ed EELL ovvero tra EELL; - alla istituzione di enti e agenzie reg.; - al conferimento di funz.	A magg dei 2/3 su: le prop. di legge di conferimento di funzioni agli EELL o di modifica del riparto delle competenze tra Regione e EELL  A magg. ass. su: - l. di revisione Statuto. - l. bilancio - l. finanziaria - DPEF	Il CAL esprime pareri al Consiglio reg. sulle proposte concernenti:  - il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione finanziaria - il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze. tra EELL e tra questi e la Regione

	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
	<p>alle attribuzioni degli EELL o che comportino entrate e spese per gli stessi ai fini della partecipazione al processo normativo dell'UE e sulle proced. di esecuzione degli obblighi comunitari.</p> <p>A magg. ord.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul DPEF reg.</li> <li>- sugli atti di proposta dei doc. econ. finanz.</li> </ul>	<p>amm.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle modifiche territoriali;</li> <li>- al bilancio reg.;</li> <li>- agli atti di programmazione gen.;</li> <li>- alle modifiche dello Statuto. reg.;</li> <li>- alle modifiche della legge istitutiva del CAL;</li> <li>- alla delegificazione e semplificazione amm.</li> </ul> <p>Sui principali atti di compet. della Giunta reg. che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione generale</li> <li>- pianificazione territoriale gen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli atti di programm. e pianificazione generale e settoriale</li> </ul> <p>Il CAL esprime pareri alla Giunta reg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei casi di esercizio del potere sost. nei confronti degli EELL</li> <li>- sugli accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono lo sviluppo territoriale locale</li> <li>- sui regolamenti di interesse degli EELL</li> <li>- sugli atti di indir. e di programm. che incidono sulle funzioni degli EELL</li> </ul>
<p><b>Funzioni:</b></p> <p><b>III - pareri facoltativi</b></p>	<p>Su richiesta facoltativa del Consiglio e della Giunta reg.</p>	<p>Su richiesta facoltativa del Consiglio reg. su ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie loc.</p>	<p>Su richiesta facoltativa del Pres. della Regione o di almeno ¼ dei componenti del Consiglio reg. sugli atti di rispet. competenza</p>	<p>Su richiesta facoltativa del Consiglio e della Giunta reg.</p>

	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
<b>Funzioni: IV - altri pareri</b>	Su ogni altra questione ad esso deman- data dalla Cost. dallo St. e dalle l. stat. o reg.	Su quanto demando dallo St. e dalle ll. reg.	Su tutte le altre questioni ad esso de- mandate dallo St. e dalle ll. reg.	
<b>Funzioni: V - osservazioni e proposte</b>	- Presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli EELL - Formula motivate pro- poste e indi- rizzi su que- stioni di in- teresse degli EELL nei casi previsti dalla l. reg. - Valuta la relazione che accompagna il rendic. con- sunt.	Il CAL può esprimere osservazioni su tutte le proposte de- positare in Consiglio reg. (non sottoposte a parere)		Il CAL può far pervenire alla Giunta reg. e al Consiglio reg. proprie osservazioni in merito agli atti di competenza
<b>Funzioni: VI - rapporto annuale</b>			Elabora un rapporto an- nuale sull'attività amministrativa della Regione al fine di verificare il rispetto del principio di sussidiarietà	Elabora e presenta al Consiglio reg. un rapporto annuale sugli effetti prodotti dalle politiche reg. d'interesse degli EELL
<b>Funzioni: VII - ricorso all'organo di garanzia statutaria</b>	Può ricorrere all'organo di garanzia statutaria per l'interpretazione e dello St. e la compat. stat. di leggi e provvedimenti riguardanti gli EELL		Con delibera- zione motivata a magg. ass. può chiedere all'org. garanz. statut. di pronunciarsi sulla conformità allo St. delle leggi e dei regolamenti reg. autorizzati e	

	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
			sull'interpretazione dello St.	
<b>Funzioni:</b>  <b>VIII - proposta di ricorso alla Corte cost.</b>	Propone alla Giunta e al Consiglio reg. di promuovere la questione di leg. cost. su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli EELL		Con delib. motiv. a magg. ass. propone al Pres. della Regione l'impugnativa delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attrib. dinanzi alla Corte cost., nonché il ricorso alla Corte giust. CE, a tutela degli EELL	Può segnalare al Pres. della Giunta reg. eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali al fine della promozione di questione di leg. cost. o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte cost.
<b>Funzioni:</b>  <b>IX - nomine e designazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina un comp. della sez. reg. contr. C. Conti</li> <li>- Nomina e designa a magg. ass. i rapp. del sistema degli EELL nei casi previsti dalla l. reg.</li> <li>- Indica a magg. qualif. un esperto per l'org. reg. garanz. stat.</li> </ul>			
<b>Termini dei pareri obbligatori</b>	Entro 30 gg. dalla richiesta; entro 10 gg. per gli atti norm. UE o esecutivi obbl. com.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro 20 gg. dal ricevimento. sugli atti all'esame del Consiglio reg. (30 gg. per bilancio e programma di sviluppo);</li> <li>- Entro 15 gg. dalla richiesta sugli atti all'esame della Giunta reg.</li> </ul>	Entro 15 gg. dal ricevimento dei progetti (+15 gg. in caso di richiesta del CAL)	- Al Consiglio reg. entro 15 gg. dalla trasmissione del testo da parte della Comm. cons. compet. (termine riducibile per motivate ragioni di urgenza o prorogabile fino a 30 gg. su richiesta mot.



	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
				del Pres. CAL); - Alla Giunta reg. entro 15 gg. dal ricevimento degli atti (termine riducibile per ragioni di urgenza dal Pres. Giunta reg.)
<b>Effetti dei pareri obbligatori</b>	Nel caso in cui il CAL esprima parere negativo o condizionato, il Consiglio reg. può procedere senza adeguarsi al medesimo a magg. ass.	- Nel caso in cui il CAL esprima parere negativo o condizionato sull'atto all'esame del Consiglio reg., questo può procedere senza adeguarsi al medesimo a magg. ass.; - Nel caso in cui il CAL esprima parere negativo o condizionato sull'atto all'esame della Giunta reg., questa può procedere senza adeguarsi al medesimo con motivaz. espressa.	Nel caso in cui il CAL esprima parere negativo o condizionato sulle p.d.l. di conferimento di funzioni o di modif. del riparto delle competenze, il Consiglio reg. può procedere senza adeguarsi al medesimo a magg. ass.	Nel caso in cui il CAL esprima al Consiglio reg. parere negativo o condizionato sugli atti di conferimento di funzioni o di modifica del riparto delle competenze, la seconda può procedere senza adeguarsi al medesimo a magg. ass.
<b>Seduta congiunta Cons. reg. - CAL</b>		Il Consiglio reg. e il CAL si riuniscono annualmente in sed. cong. per un esame dello stato del sistema delle autonomie nella Regione	Il Consiglio reg. e il CAL si riuniscono annualmente in seduta cong. per un esame dello stato del sistema delle autonomie e delle prospettive del decentramento amm.	

	<b>Abruzzo</b>	<b>Calabria</b>	<b>Lazio</b>	<b>Marche</b>
<b>Concertazione con la Giunta regionale</b>	<p>Su richiesta della Giunta reg. , il Pres. CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli EELL ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coord. l'esercizio delle competenze e per svolgere attività di interesse comune</p>	<p>In tutti i casi in cui la l. reg. prevede un'intesa negli organi di raccordo Regione-EELL questa si perfeziona con l'espressione dell'assenso della Giunta reg. e del CAL a magg. ass.. Se l'intesa non è raggiunta entro 30 gg. dalla prima seduta del CAL, la Giunta reg. provvede con delib. motivata</p>	<p>Il CAL elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta reg. La delegazione composta dal Pres. CAL e da max 10 membri è convocata dal Presidente reg. o dall'ass. reg. delegato anche su richiesta motivata del Pres. CAL</p>	
<b>Abrogazione o modificazione di leggi</b>	<p>Abr. l.r. 18 aprile 1996, n. 21, Istit. conf. perm. R.-EELL</p>	<p>Abr. l.r. 12 agosto 2002, n. 34, capo II, Conf. R.-AALL</p>	<p>Abr. l.r. 14/1999, art. 20, Istit. conf. perm. R.-EELL</p>	<p>Abr. l.r. 5 settembre 1992, n. 46, art. 2, Istit. Conf. reg. delle autonomie e mod. di altre 35 disp. di legge</p>
<b>Norme finanziarie</b>	<p>Non sono previsti oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2007</p>	<p>La spesa per l'esercizio finanziario 2007 è di 400.000 euro</p>	<p>Lo stanz. nel bilancio reg. di prev. è di 80.000 euro</p>	